Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 48 del 24 febbraio 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 24 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-391
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1963.

Approvazione dei modelli dei libri costituenti il giornale nautico.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1963.

Approvazione dei modelli dei libri costituenti il giornale nautico.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 173 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 362, 369, 370, 371 e 372 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta la necessità di dare pratica attuazione alle norme contenute negli articoli di cui sopra con l'adozione di nuovi modelli dei libri di bordo che costituiscono il « Giornale nautico » e cioè: Libro primo: *Inventario di bordo;* Libro secondo: *Giornale generale e di contabilità;* Libro terzo: *Giornale di navigazione;* Libro quarto: *Giornale di carico o Giornale di pesca* secondo la destinazione della nave, in sostituzione di quelli attualmente in uso, redatti ai sensi dell'abrogato « Regolamento per l'uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali », approvato con regio decreto 17 dicembre 1885, n. 3612 e dall'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1925.

Decreta:

Sono approvati gli uniti modelli regolamentari dell'Inventario di bordo, Giornale generale e di contabilità, Giornale di navigazione, Giornale di carico e Giornale di pesca i quali compongono il « Giornale nautico », previsto dall'art. 173 del Codice della navigazione.

Roma, addì 21 ottobre 1963

Il Ministro: DOMINEDÒ

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

GIORNALE NAUTICO

del . . . .

LIBRO PRIMO

INVENTARIO DI BORDO

(art. 173/a *del Codice della Navigazione***)**

Il presente inventario di bordo, composto di n. . . . pagine, ognuna delle **quali firmata e bollata col timbro d'ufficio, viene** rilasciato al . . . . di tonnellate di **stazza** lorda . . . . . **e netta** . . . . **inscritt** . . **al n.** . . . di matricola del Compartimento **Marittimo di** . . . . ovvero (1) del Registro **delle Navi** Minori **e Galleggianti dell'** . . . . **al Comando del** . . . .

. . . . **addì** . . . .

Bollo dell'Ufficio

Il (2) . . . .

. . . .

---

(1) **Per le navi minori di cui all'art. 176 comma primo del Codice della Navigazione.**
(2) **Timbro lineare con** l'indicazione del grado e qualifica di chi rilascia il giornale **e firma relativa.**

Estratti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 173. — **Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti: a) inventario di** bordo; *b*) giornale generale e di contabilità; *c*) giornale di navigazione; *d*) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174, comma 1° — Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Art. 176. — Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.

Le navi ed i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 177. — Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 246. — Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave.

La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.

Art. 247. — Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall'inventario di bordo.

La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data anteriore o dall'inventario di bordo, non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

Art. 248. — La destinazione di una cosa al servizio e all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 362. — I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per la Marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati,

firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.

Art. 363. — I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

Art. 364. — I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.

Art. 365. — Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, a norma dell'art. 163 del codice, l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave.

Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'art. 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Art. 366. — Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare *innanzi* tutto la causa della perdita o della distruzione.

Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorità marittima mercantile o a quella consolare.

Queste redigono, in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Art. 367. — Dopo la redazione del processo verbale, di cui all'articolo precedente l'autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia un nuovo libro.

Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Quando l'autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

Art. 368. — L'autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia all'autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.

In tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.

Art. 369. — L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Le variazioni negli attrezzi e negli oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilità.

Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette è compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inventario deve essere fatta ogni due anni.

La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, è vistata, all'atto della compilazione nonchè delle successive variazioni, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero dal titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorità marittima mercantile o da quella consolare.

AVVERTENZE

TUTTE LE VARIAZIONI O ANNOTAZIONI APPORTATE SULL'INVENTARIO DOVRANNO ESSERE CHIARE E CONCISE E FIRMATE DAL COMANDANTE.

I VISTI DELLE AUTORITA' MARITTIME O CONSOLARI DOVRANNO ESSERE APPOSTI IN MODO DA METTERE IN EVIDENZA LA DATA DELLA VIDIMAZIONE, CHE DEVE CORRISPONDERE A QUELLA DEL VISTO SUL GIORNALE GENERALE E DI CONTABILITA' IL QUALE RIPORTA LE STESSE VARIAZIONI.

Tabella degli attrezzi ed altri oggetti di corredo e di armamento che la nave deve avere in dotazione.

(La tabella deve essere firmata da un funzionario del competente Ispettorato del Registro Italiano Navale)

Spazio nel quale dovrà essere incollata la tabella del materiale di dotazione fissata dai regolamenti.

Parte A

Attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione.

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	QUANTITÀ		*Annotazioni*
		Prevista dai regolamenti	Extra regolamentari	Variazioni nelle dotazioni, con riferimento a quelle annotate nel Giornale Generale e di Contabilità. Firma del Comandante della nave, visti dell'Autorità marittima o consolare.

Verifiche dei periti del R.I.Na. per le visite periodiche o occasionali eseguite e visti dell'Autorità marittima o consolare (le verifiche del R.I.Na. si riferiscono alla *Parte A* e soltanto alle dotazioni regolamentari).

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

PARTE *B*

Attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento *non prescritti* dai regolamenti.

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Quantità	*Annotazioni* Variazioni nelle dotazioni, con riferimento a quelle annotate nel Giornale Generale e di Contabilità. Firma del Comandante della nave, visti della Autorità marittima o consolare

Verifiche dei periti del R.I.Na. per le visite periodiche o occasionali eseguite e visti dell'Autorità marittima o consolare (le verifiche del R.I.Na. si riferiscono alla *Parte A* e soltanto alle dotazioni regolamentari).

11	16
12	17
13	18
14	19
15	20

Verifiche dei periti del R.I.Na. per le visite periodiche o occasionali eseguite e visti dell'Autorità marittima o consolare (le verifiche del R.I.Na. si riferiscono alla *Parte A* e soltanto alle dotazioni regolamentari).

21	26
22	27
23	28
24	29
25	30

MOD . . . .

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

GIORNALE NAUTICO

del . . . .

LIBRO SECONDO

GIORNALE GENERALE E DI CONTABILITÀ

(art. 173/b del Codice della Navigazione)

Il presente giornale generale e di contabilità, composto di n . . . . . pagine, ognuna delle quali firmata e bollata col timbro d'ufficio, viene rilasciato al . . . . di tonnellate di stazza lorda . . . . e netta . . . . ., inscritt . al n . . . di matricola del Compartimento Marittimo di . . . . e comandat dal . . . . . .

. . . . . . addì . . . .

Bollo dell'ufficio

Il (1) . . . .

. . . .

(1) Timbro lineare con l'indicazione del grado e della qualifica di chi rilascia il giornale e firma relativa.

Estratti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art 173. — Il giornale nautico è diviso nei seguenti libri: *a*) inventario di bordo: b) giornale generale e di contabilità; *c*) giornale di navigazione; *d*) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174 *comma* 2°. — Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti, per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonchè gli atti e processi verbali compilati dal Comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal Regolamento.

Art. 177 — Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 178 — Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del Codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave, fanno prova anche a favore dell'armatore quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Art. 181 — Il Comandante della nave è obbligato a presentarsi, subito dopo l'arrivo, al Comandante del porto o all'Autorità consolare, per consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la vidimazione.

L'Ufficiale di porto, che procede alla vidimazione, raccoglie la dichiarazione di avaria del Comandante e, se non vi è dichiarazione, ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza.

In caso di legittimo impedimento, il Comandante della nave può farsi sostituire dal Comandante in Seconda o dal 1° Ufficiale.

Il regolamento stabilisce norme speciali per le navi addette ai servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diporto.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art 362 — I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per la Marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere

numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal Comandante del Porto o dall'Autorità consolare.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inscritta dichiarazione firmata dal Comandante del Porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio

Art 363 — I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

Art. 364 — I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'Autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.

Art. 365 — Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'art. 163 del Codice, l'Autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'Ufficio d'inscrizione della nave.

Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'Autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'art 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'inscrizione della nave.

Art. 366 — Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto e distrutto il Comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.

Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il Comandante deve fare la sua dichiarazione all'Autorità marittima mercantile o a quella consolare.

Queste redigono, in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del Comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Art. 367. — Dopo la redazione del processo verbale, di cui all'articolo precedente, l'Autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia un nuovo libro.

Il libo di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'ufficio d'inscrizione della nave.

Quando l'Autorità marittima mercantile o quella consolare **non ha a disposizione** libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del Comandante di provvedere, appena possibile alla regolare sostituzione.

Art 368 — L'autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia all'autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.

In tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.

Art. 370 — Il giornale generale e di contabilità deve essere scritto dal Comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal Comandante stesso.

Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'art 174, secondo comma, del Codice, si devono annotare in ordine di data

1) la qualità e la quantità complessiva del carico;

2) le cause che hanno prodotto variazione all'inventario di bordo;

3) inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;

4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti;

5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;

6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri;

7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio ed ai passeggeri;

8) le riduzioni che per forza maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;

9) i prestiti contratti;

10) il pegno o la vendita delle cose caricate;

11) tutto ciò che concerne l'ufficio del Comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.

MOD

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

GIORNALE NAUTICO

del . . . .

LIBRO TERZO

GIORNALE DI NAVIGAZIONE

(*art 173/c del Codice della Navigazione*)

Il presente giornale di navigazione, composto di n pagine **ognuna delle** quali firmata e bollata col timbro d'ufficio, viene rilasciato

al . . . .

. . . . **di** tonnellate di stazza lorda e netta ,

iscritt **al n.** . . di matricola del Compartimento Marittimo

di . . . . **e** comandat dal

. . . . . **addì** . . . .

Bollo dell'Ufficio

Il (1) . . . .

. . . .

(1) Timbro lineare con l'indicazione del grado e della qualifica di chi rilascia il giornale e firma relativa.

Estratti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942, n 327 e D P.R 15 febbraio 1952, n. 328.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art 173 — Il giornale nautico è diviso nei seguenti libri: *a*) inventario di bordo *b*) giornale generale e di contabilità; *c*) giornale di navigazione; *d*) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174 - comma 1º. — Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione

Art 177 — Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal Regolamento

Art 178 — Ferme le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del Codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Art. 181 - Il Comandante della nave è obbligato a presentarsi, subito dopo l'arrivo al Comandante del Porto o all'Autorità consolare, per consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la vidimazione

L'Ufficiale di porto, che procede alla vidimazione, raccoglie la dichiarazione di avaria del Comandante e, se non vi è dichiarazione, ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza.

In caso di legittimo impedimento, il Comandante della nave può farsi sostituire dal Comandante in seconda o dal primo Ufficiale

Il Regolamento stabilisce norme speciali per le navi addette ai servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diporto

Art 182 — Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il Comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al Comandante del Porto o all'Autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'Autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del Comandante e ne redige processo verbale.

Le Autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'Autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 362. — I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per la Marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, dal Comandante del porto o dall'Autorità consolare.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal Comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'Ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del Comandante e la data di rilascio.

Art. 363. — I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasione e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere sempre riempiti con linee a penna.

Art. 364. — I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'Autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copia o estratti.

Art. 365. — Quando si procede alla cancellazione della nave dal Registro d'inscrizione, a norma dell'art. 163 del Codice, l'Autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'inscrizione della nave.

Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'Autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'art. 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'inscrizione della nave.

Art. 366. — Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il Comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.

Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il Comandante deve fare la sua dichiarazione all'Autorità marittima mercantile o a quella consolare

Queste redigono, **in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione**, sulla dichiarazione del Comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'Ufficio d'inscrizione della nave.

Art. 367. — Dopo la redazione del processo verbale, di cui all'articolo precedente, l'Autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia un nuovo libro.

Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'Ufficio d'inscrizione della nave.

Quando l'Autorità marittima mercantile e quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del Comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

Art. 368. — L'Autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia all'Autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.

In tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.

Art. 371. — Sul giornale di navigazione si devono fare, alla fine di ogni turno di guardia, le annotazioni richieste dal terzo comma dell'art. 174 del Codice.

Il giornale di navigazione è scritto e firmato dal Comandante per le guardie da lui fatte e per ogni altra annotazione che egli stimi opportuna; è scritto e firmato dagli ufficiali di bordo per le guardie da essi fatte ed è vistato dal Comandante.

Art. 382. — Quando le formalità indicate negli articoli 181 e 182 del Codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perchè non esiste Autorità consolare e all'Autorità locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una Autorità consolare italiana.

SCALE PER LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI

VENTO		MARE	
Grado di Beaufort	Denominazione	Forza	Stato
0	Calma	0	Calmo
1	Bava di vento	1	Quasi calmo
2	Brezza leggera	2	Leggermente mosso
3	Brezza tesa		
4	Vento moderato	3	Mosso
5	Vento teso, fresco	4	Agitato
6	Vento forte	5	Molto agitato
7	Burrasca moderata	6	Grosso
8	Burrasca forte	7	Molto grosso
9	Burrasca fortissima		
10	Burrasca stabile	8	Tempestoso
11	Fortunale	9	Tempestosissimo
12	Uragano		

Scala	Stato del cielo	Visibilità	Tendenza del barometro
0	Sereno mezzo coperto	Nebbia densissima	Costante o in salita
1	Mezzo coperto	Nebbia densa	Salita, poi costante
2	Nebbia	Nebbia	Salita, poi discesa
3	Piovaschi	Nebbioso	Costante, poi salita
4	Pioggerella	Foschia forte	Irregolare in salita
5	Pioggia	Foschia	Discesa
6	Neve	Orizzonte invisibile	Discesa, poi costante
7	Nevischio	Orizzonte visibile	Discesa, poi salita
8	Grandine	Orizzonte netto	Salita, poi discesa
9	Temporale	Oltre 30 miglia	Irregolare, in discesa

AVVERTENZE

1. Gli Ufficiali di coperta, imbarcati sulle navi abilitate alla navigazione di lungo corso, di grande e piccolo cabotaggio, debbono tenere un *Quaderno dei calcoli* sul quale devono essere direttamente eseguiti i calcoli relativi alle osservazioni astronomiche.

2. *La carta nautica ed i documenti nautici* (portolano, elenco dei fari, ecc.) relativi alla zona nella quale si sta svolgendo la navigazione, debbono essere a portata dell'Ufficiale in comando di guardia e sulla carta deve essere segnata la rotta percorsa. Questa non deve essere cancellata fino a che la nave non ripassi per la stessa zona.

3. Tutte le carte ed i documenti nautici di cui sopra debbono essere aggiornati con le correzioni pubblicate dagli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina e da altri analoghi Istituti esteri. Dovrà, inoltre, essere presa nota a matita di tutti gli avvisi ai naviganti trasmessi via radio.

4. La *velocità stimata della nave*, da annotarsi sul presente giornale, deve essere, se possibile, dedotta dai giri delle eliche apprezzando convenientemente l'effetto del vento e del mare: in caso di impossibilità, deve essere dedotta dai solcometri esistenti a bordo.

5. Le determinazioni astronomiche di posizione devono essere eseguite, tempo permettendo, quando la navigazione si svolge fuori vista di punti terrestri identificabili sulla carta per periodi superiori a 24 ore.

6. *Le rette d'altezza simultanee*, citate nel presente giornale, s'intendono quelle corrispondenti ad astri osservati a breve intervallo in modo che risulti trascurabile l'effetto degli errori della stima sulla riduzione ad un istante unico.

7. Per indicare la forza del vento, lo stato del mare, lo stato del cielo, le condizioni di visibilità e la tendenza del barometro, debbono essere adoperate le scale metereologiche in uso (Scala di Beaufort e Metodo Marina), riportate nella tabella a fianco.

8. Il rapporto della guardia deve essere firmato dall'Ufficiale alla fine del proprio turno di guardia.

9. Le consegne devono essere scritte dal Comandante, almeno una volta al giorno e comunque ogni sera prima che lasci il ponte di comando per riposo notturno, nelle pagine relative, alla data ed ora cui esse si riferiscono. Il Comandante deve annotare, quando ne sia il caso, la velocità e la direzione delle correnti marine subite dalla nave nella giornata.

10. Le indicazioni relative all'assetto longitudinale della nave e le relative variazioni di esso, sono richieste particolarmente per le navi passeggeri. Per le altre navi, tali indicazioni sono richieste soltanto quando per la particolare natura del carico si rendono necessari spostamenti di pesi, intesi a modificare l'assetto della nave.

Giorno . . . Mese . . . Anno . . . . .

Ora di bordo	Rotte seguite					Giri delle eliche	Velocità stimata	Osservazioni meteorologiche										
	Rotta vera	deriva	bussola giroscopica	bussola normale	bussola di governo			Vento		Mare		Cielo	Visibilità	Barometro		Termometro		Umidità relativa
								direzione	forza	direzione	forza			millimetri	tendenza	asciutto	bagnato	
00																		
04																		
08																		
12																		
16																		
20																		
24																		

RISULTATI DELLE OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE (1)

Ora di bordo	Correzione totale bussola normale	Punto stimato		Punto osservato		Rette di altezza		Firma dell'osservatore
		Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine	Latitudine	Longitudine	

Correzione del cronometro T.M.G.	Meridiano dell'ora di bordo	Movimento di avanzo e ritardo dell'orologio			
....		Alle ore:			
Correzione (K)	Longitudine:	Minuti:			

Punto osservato alle ore 12 vero { Latitudine: . . . . Pescaggio { AV . . . .
Ora di bordo . . . . } Longitudine: . . . . alle ore 12 { AD . . . .

Cammino percorso dal mezzodì precedente: mg. . . . . im . . . . Vm . . . .
Cammino percorso dal punto di partenza: mg. . . . . im . . . . Vm . . . .
Cammino da percorrere sino a destinazione: mg. . . . . im . . . . Vm . . . .

(1) Facoltativi per le navi adibite esclusivamente al piccolo traffico.

In navigazione da . . . . a . . . .

Ora di bordo	Punti stimati e rilevati (traversi)				*Rapporto dell'ufficiale di guardia:* Avvistamento della terra (ora di bordo); riconoscimento di punti terrestri, avvistamento di fari e fanali terrestri (ora di bordo e rilevamento vero); scandagli di fondo (ora di bordo e profondità), rilevamenti radiogoniometrici (ora di bordo e rilevamento); impiego del Radar, manovre eseguite in mare aperto, avvenimenti straordinari (sinistri a bordo, fatti esterni, chiamate di soccorso di altre navi); incontro con navi da guerra e navi mercantili nazionali. Variazioni dell'assetto.
	Distanza traverso	Rotta vera	Latitudine	Longitudine	
					dalle ore 00 alle 04 Firma . . . .
					dalle ore 04 alle 08 Firma . . . .
					dalle ore 08 alle 12 Firma . . . .
					dalle ore 12 alle 16 Firma . . . .
					dalle ore 16 alle 20 Firma . . . .
					dalle ore 20 alle 24 Firma . . . .

(2) Consegne ed eventuali osservazioni del Comandante: Ora di bordo . . . . . .

Firma . . . .

(2) Indicare anche le disposizioni date in materia di assetto della nave.

MOD. . . . . . .

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

GIORNALE NAUTICO

del . . . .

LIBRO QUARTO

GIORNALE DI CARICO

(art. 173/d del Codice della Navigazione)

Il presente **giornale di carico, composto di n.** . . . . . pagine, ognuna **delle** quali **firmata e bollata col** timbro d'ufficio, viene rilasciato al . . . . .

. . . .

. . . . di tonnellate di stazza lorda . . . . e netta . . . . .

inscritt . . **al n.** . . . . . . **di matricola** del Compartimento Marittimo

di . . . . comandat . . dal . . . .

. . . . addì . . . .

Bollo dell'ufficio

Il (1) . . . .

. . . .

(1) Timbro lineare con l'indicazione del grado e della qualifica di chi rilascia il giornale e firma relativa.

Estratti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art 173. — Il giornale nautico **è diviso nei seguenti libri: a) inventario di** bordo; *b)* giornale generale e di contabilità; *c)* giornale di navigazione; *d)* giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art 174 - comma 4° — Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Art. 177 — Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal Regolamento.

Art 178 — Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del Codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Art. 181. — Il Comandante della nave è obbligato a presentarsi, subito dopo l'arrivo, al Comandante del Porto o all'Autorità consolare, per consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la vidimazione.

L'Ufficiale di porto, che procede alla vidimazione, raccoglie la dichiarazione di avaria del Comandante e, se non vi è dichiarazione, ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza.

In caso di legittimo impedimento, il Comandante della nave può farsi sostituire dal Comandante in seconda o dal primo Ufficiale.

Il Regolamento stabilisce norme speciali per le navi addette ai servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diporto.

Art 182. — Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il Comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al Comandante del Porto o all'Autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'Autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del Comandante e ne redige processo verbale.

Le Autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'Autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584 a *eseguire* la *verifica* della *relazione* di eventi straordinari.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 362. — I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per la Marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, dal Comandante del porto o dall'Autorità consolare.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal Comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'Ufficio di inscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del Comandante e la data di rilascio.

Art. 363. — I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere sempre riempiti con linee a penna.

Art. 364. — I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'Autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.

Art. 365. — Quando si procede alla cancellazione della nave dal Registro d'inscrizione, a norma dell'art. 163 del Codice, l'Autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'inscrizione della nave.

Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'Autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'art. 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'inscrizione della nave.

Art. 366. — Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il Comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.

Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il Comandante deve fare la sua dichiarazione all'Autorità marittima mercantile o a quella consolare.

Queste redigono, in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del Comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'Ufficio d'inscrizione della nave.

Art. 367. — Dopo la redazione del processo verbale, di cui all'articolo precedente, l'Autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia un nuovo libro.

Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'Ufficio d'inscrizione della nave.

Quando l'Autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del Comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

Art. 368. — L'Autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia all'Autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.

In tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.

Art. 372. — Terminato l'imbarco e lo sbarco delle merci, le annotazioni indicate nell'art. 174, IV comma, del Codice, sul giornale di carico devono essere completate con la data e con la firma dell'ufficiale incaricato dal Comandante e col visto del Comandante stesso.

Art. 379. — L'Ufficiale di porto che procede a norma dell'art. 181 del Codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.

La vidimazione è apposta sul giornale generale e di contabilità, su quelle di navigazione e su quelli di carico o di pesca, nonchè sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.

Art. 382. — Quando le formalità indicate negli articoli 181 e 182 del Codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perchè non esiste Autorità consolare e all'Autorità locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una Autorità consolare italiana.

MOD. . . . .

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

GIORNALE NAUTICO

del . . . .

LIBRO QUARTO

GIORNALE DI PESCA

(*art.* 173/d *del Codice della Navigazione*)

Il presente giornale di pesca, composto di n. . . . . . . pagine, ognuna delle quali firmata e bollata col Timbro d'Ufficio, viene rilasciato al . . . . di tonnellate di stazza lorda . . . . . . netta . . . . . . iscritt . . al n. . . . . . . di matricola del Compartimento Marittimo di . . . . e comandat . . dal . . . .

. . . . addì . . . .

Il (1) . . . .

. . . .

(1) Timbro lineare con l'indicazione del grado e della qualifica di chi rilascia il giornale e firma relativa.

Estratti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima), approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 173. — **Il giornale nautico è diviso nei seguenti libri: *a*) inventario di bordo;** *b*) giornale generale e di contabilità; *c*) giornale di navigazione; *d*) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174 - Comma 5°. — Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

Art. 175. — Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

Le navi munite di impianto radio-telegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico.

Art. 176. — Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, e alle 25, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.

Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 177. — Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 178. — Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del Codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 362. — I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per la Marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, dal Comandante del porto o dall'Autorità consolare.

Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal Comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'Ufficio di inscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del Comandante e la data di rilascio.

Art. 363. — **I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di** seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere sempre riempiti con linee a penna.

Art. 364. — **I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'Autorità marittima** mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di **rilasciarne copia o estratti.**

Art. 365. — **Quando si procede alla cancellazione della nave dal Registro d'inscrizione, a** norma dell'art. 163 del Codice, l'Autorità marittima mercantile **e** quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'inscrizione della nave.

Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'Autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'art. 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'inscrizione della nave.

Art. 366. — **Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o** distrutto, il Comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.

Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il Comandante deve fare la sua dichiarazione all'Autorità marittima mercantile o a quella consolare.

Queste redigono, in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del Comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'Ufficio d'inscrizione della nave.

Art. 367. — Dopo la redazione del processo verbale, di cui all'articolo precedente, l'Autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia un nuovo libro.

Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'Ufficio d'inscrizione della nave.

Quando l'Autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del Comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

Art. 368. — **L'Autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che** in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia all'Autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.

Art. 372. — Terminato l'imbarco o lo sbarco delle merci, le annotazioni, indicate nell'art. 174, ultimo comma, del Codice, sul giornale di carico devono essere completate con la data e con la firma dell'ufficiale incaricato dal comandante e col visto del comandante stesso.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL GIORNALE DI PESCA

Il giornale di pesca deve essere tenuto **costantemente aggiornato, compilandone** un foglio ogni giorno.

Su ciascun foglio, oltre alla **data (giorno, mese ed anno), debbono registrarsi** tutti i dati e le notizie qui di seguito illustrati.

Punto 1 - Specie e quantità dei prodotti pescati. — **Indicare le quantità** (in chilogrammi) di ciascuna specie di pesci, di molluschi e di crostacei che, tra quelle elencate, hanno costituito oggetto di pesca. Le quantità non appartenenti, alle specie elencate dovranno essere raggruppate, a seconda dei casi, nelle voci generiche « altre specie » previste tra i pesci, i mulluschi e i crostacei.

Punto 2 - Condizioni meteorologiche. — **Indicare le condizioni meteorologiche** della giornata, attenendosi alle voci previste nella (scala Beaufort, e metodo Marina) riportate nel Giornale di navigazione (libro III del Giornale nautico).

Punto 3 - Area di pesca. — Precisare l'area di pesca in cui la nave ha operato. La posizione geografica di ciascun area e la relativa delimitazione risulta dalla cartina e dall'elenco allegato alle presenti istruzioni. La notizia di cui sopra dovrà essere fornita riportando la dicitura per esteso.

Punto 4 - Sistema di pesca adoperato. — Il sistema di pesca adoperato dovrà essere indicato per esteso secondo le seguenti voci: a strascico - con reti da circuizione con fonti luminose - con reti da circuizione senza fonti luminose - con reti da posta - con palangresi - con altri attrezzi (ormi, fiocine, nasse etc.).

Punto 5 - Cale effettuate. — Precisare il numero di cale effettuate nella giornata - Tale numero sarà indicato qualora la pesca sia stata effettuata con reti a strascico o con altri attrezzi ad immersione. Per ciascuna cala dovrà precisarsi la profondità raggiunta dalla pescata; il dato può essere espresso in braccia o in metri.

Punto 6 - Circuizioni effettuate. — **Nel caso di pesca effettuata con reti da** circuizione con o senza fonti luminose, **precisare il numero di « circuizione »** effettuate nella giornata.

Punto 7 - Persone di equipaggio. — **Precisare il numero delle persone di** equipaggio imbarcato (compreso il capitano) **nel giorno al quale si riferisce** il foglio del giornale di pesca.

Punto 8 - Località di sbarco. — **Indicare la località dove è stato sbarcato** il prodotto della pesca.

Punto 9 - Data di sbarco. — **Precisare la data in cui è avvenuto lo sbarco** del prodotto pescato. Tale data coinciderà con quella cui si riferisce il foglio del giornale nel caso che lo sbarco sia avvenuto prima della mezzanotte di detto giorno; risulterà differente qualora lo sbarco sia avvenuto o dopo la mezzanotte o in giorni successivi.

1- MARE LIGURE
2- ALTO TIRRENO
3- TIRRENO SUD ORIENTALE
4- TIRRENO SUD OCCIDENTALE
5- COSTE OCCIDENTALI DELLA SARDEGNA
6- MARE DI SICILIA
7- MARE JONIO
8- BASSO ADRIATICO
9- MEDIO ADRIATICO
10- ALTO ADRIATICO
11- MEDITERRANEO ORIENTALE
12- MEDITERRANEO OCCIDENTALE
13- OLTRE SUEZ
14- OLTRE GIBILTERRA
Gibilterra
Viareggio
Capo Testa
Cagliari
Le Galite
Trapani
Capo Bon
Messina
Capo Passero
Pescara
Lissa
Bengasi
Suez

Giorno . . . . . . Mese . . . . . . Anno 19 . . .

1 – SPECIE E QUANTITÀ DEI PRODOTTI PESCATI

SPECIE	Quantità chilogrammi	SPECIE	Quantità chilogrammi
PESCI		17 Tonni	
1 Aguglie		18 Triglie	
2 Alici o acciughe		19 Altre specie	
3 Bisi o tambarelli			
4 Bobe		MOLLUSCHI	
5 Gattucci o palombi		20 Calamari o Totani	
6 Menole		21 Moscardini	
7 Merluzzi o naselli		22 Seppie	
8 Pagelli		23 Altre specie	
9 Palamiti			
10 Potassoli o Melù		CROSTACEI	
11 Rane pescatrici o rospi		24 Aragoste ed Astici	
12 Razze		25 Gamberi bianchi e mazzancolle	
13 Sarde o sardine		26 Gamberi rossi	
14 Scombri		27 Pannocchie	
15 Sogliole		28 Scampi	
16 Sari		29 Altre specie	

2 Condizioni meteorologiche

2–1 Stato del cielo . . . .
2–2 Stato del mare . . . .
2–3 Intensità del vento . . . .
2–4 Direzione del vento . . . .

3 Area di pesca . . . .

4 Sistema di pesca . . . .

5 Cale effettuate: n. . . . . con profondità: 1ª cala: (Braccia o metri) . . . .
2ª cala: . . . . 3ª cala: . . . . 4ª cala: . . . .
5ª cala: . . . . 6ª cala: . . . . 7ª cala: . . . .
8ª cala: . . . .

6 Circuizioni effettuate

7 Persone di equipaggio

8 Località di sbarco

9 Data di sbarco

Il . . . . al Comando

. . . .

(11011)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151501) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.